



COMUNE DI ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 42 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI (T.A.R.I.) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:15, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta Pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, presso il Salone dell'Ex Opificio Cruto di Via Matteotti n. 2 -

I Consiglieri Comunali presenti alla discussione del presente punto sono:

	Cognome Nome	Presente		Cognome Nome	Presente
1	PALMIERI STEVEN GIUSEPPE	SI	10	CARONI ALESSIO	SI
2	CARACCILO MORENA	SI	11	BELLINI SARA	SI
3	MAGGIANI ANITA	SI	12	BERARDI TIZIANA	SI
4	CIRELLI STEFANO	SI	13	RICCARDO STEFANO	NO
5	CHIESA LUIGI	NO	14	MARTINO DAVIDE	SI
6	DI GIROLAMO FRANCESCO	SI	15	CAPOGRECO VINCENZO	SI
7	CAUDA FEDERICA	SI	16	ALBRILE SANDRO	SI
8	SCIUTO ROSEMARY	SI	17	CANOLA ROBERTO	SI
9	ZANELLO RENZO	SI			

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Presiede Il Presidente Del Consiglio Alessio Caroni.

Assiste alla seduta Il Vice Segretario Generale dr.ssa Giuseppina Ruggiero.

Sono inoltre presenti gli Assessori:

Davide Montagono, Chiara Priante, Morena Stroschia, Ilaria Emilia Brancati e Pierpaolo Barbiani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'esame della proposta di deliberazione oggetto del presente punto è avvenuto unitamente al punto precedente per poi procedere a due distinte votazioni come deciso dalla conferenza dei capigruppo riunitasi prima dell'inizio del consiglio comunale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI (T.A.R.I.) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026.

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Considerato, pertanto, che in base alle disposizioni di legge sopra richiamate i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (P.E.F., tariffe e regolamenti) sono stati

prorogati al 31/07/2026.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Alpignano è presente e operante il Consorzio C.A.D.O.S., quale Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025.

Richiamato il Piano Finanziario relativo al Comune di Alpignano, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2026, per il periodo regolatorio 2026-2029, così come validato dal C.A.D.O.S. con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 30/06/2026, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile ed è calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Alpignano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3).

Preso atto che il Piano Finanziario appena richiamato espone per l'anno 2026 un costo complessivo pari ad € 2.933.600,00 di cui parte variabile pari a € 1.777.783,00 e parte fissa pari a 1.155.817,00.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 28/07/2020, poi modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 29/06/2021 e n. 29 del 22/05/2023.

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”*.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 4 dell’art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, stanziata nel Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2026.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario sopracitato, tra utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri indicati nella nota tecnica allegata alla presente deliberazione (Allegato B) distribuendo il carico secondo le percentuali in essa indicate.

Preso atto che i coefficienti Ka sono applicati nei valori obbligatori di cui al DPR 158/1999 per i comuni del Nord con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre i coefficienti Kb (fasce da 2 a 6 componenti) e i coefficienti Kc e Kd delle categorie 22 e 23 sono adottati in misura diversa dagli intervalli regolamentari, avvalendosi della facoltà derogatoria di cui all’art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, in continuità con gli esercizi precedenti.

Richiamata la determinazione n. 211 del 10/04/2026 di affidamento a ad operatore specializzato del servizio di supporto alla predisposizione del piano tariffario 2026.

Dato atto che le quote unitarie sono determinate sulle basi-anno effettive delle utenze, depurate delle duplicazioni derivanti dalle movimentazioni infra-annuali, a garanzia della copertura integrale dei costi ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013.

Dato atto che, in base alle simulazioni effettuate dall’operatore specializzato affidatario, a parità di gettito atteso, tutte le tariffe — domestiche e non domestiche — risultano in riduzione rispetto all’anno 2025: per le utenze domestiche da -1,13% a -2,57% e per le utenze non domestiche da -6,25% a -7,46%, con riferimento ad una superficie convenzionale di 100 mq, al netto di TEFA e componenti perequative;

Considerato che mantenendo sostanzialmente invariate le percentuali di riparto dell’incidenza dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come meglio specificato nell’Allegato B alla presente, la riduzione delle tariffe di cui al punto precedente, è il risultato della costante attività di contrasto all’evasione tributaria degli anni recenti che ha permesso di ampliare la platea dei contribuenti assoggettati al tributo e meglio distribuire l’onere dei costi relativi al mantenimento del servizio.

Dato atto che la riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale per compostaggio domestico (30% della quota variabile), è iscritta a carico della tariffa mediante corrispondente maggiorazione del montante da ripartire, ai sensi dell’art. 1, commi 658 e 659, della Legge 147/2013, sicché il gettito teorico al netto della predetta riduzione coincide con l’entrata tariffaria di riferimento (€ 2.933.600,00).

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, di approvare le tariffe della TARI relative all’anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate

nell'allegato (Allegato A) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1 gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22/04/2026 con la quale sono state confermate le agevolazioni per le utenze domestiche con riferimento all'ISEE di cui all'art. 20 c. 4 del vigente Regolamento TARI, applicate nell'anno d'imposta 2025 e stabilite le seguenti scadenze di pagamento relative all'acconto e al saldo TARI 2026:

ACCONTO

- prima rata: 30/06/2026;
- seconda rata: 31/07/2026;
- terza rata: 30/09/2026;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2026.

SALDO

– rata unica: 15/12/2026

Considerato che la medesima delibera appena citata ha previsto per l'addebito della TARI 2026 una doppia emissione costituita da un acconto pari al 60% del totale annuale, calcolato con le tariffe in vigore nel 2025, e un saldo di importo pari al restante 40% calcolato con le tariffe approvate per l'anno 2026.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026.

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore Area Servizi Finanziari e Servizi al Cittadino.

Visto il verbale della Commissione consiliare, in data 27/07/2026 n. 4/2026 agli atti d'ufficio;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato, in ottemperanza all'art. 239 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), con il verbale n. 13 del 27/07/2026;

Dato atto che gli interventi inerenti il presente punto sono stati registrati nel verbale della proposta di deliberazione inerente il punto precedente alla deliberazione in oggetto.

Udite le dichiarazioni di voto
del consigliere Albrile che si dichiara favorevole
del consigliere Canola che si dichiara favorevole
della consigliera Sciuto che si dichiara favorevole

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Dato atto che le operazioni di voto sono effettuate mediante sistema elettronico di votazione, che registra digitalmente l'identità del consigliere votante, l'espressione del voto e l'esito complessivo della votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta mediante il sistema elettronico di rilevazione del voto. La votazione si svolge con acquisizione digitale delle espressioni di voto dei consiglieri presenti. Al termine delle operazioni, il sistema elabora automaticamente l'esito della votazione, che viene verificato dal Vicesegretario Generale e dal Presidente e proclamato sempre dal Presidente come segue:

Proceduto a votazione con:

- n. 15 voti favorevoli –
- n. 0 voti contrari -
- n. 0 astenuti -

su n. 15 presenti e n. 15 votanti –acquisiti mediante sistema elettronico di votazione, che registra digitalmente l'identità del consigliere votante, l'espressione del voto e l'esito complessivo della votazione; l'esito delle operazioni di voto è proclamato verbalmente del Presidente del Consiglio.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato (Allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 in conformità al Piano Finanziario 2026 (MTR-3, deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF);
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono confermati nei valori applicati negli anni 2024 e 2025, avvalendosi, per i coefficienti adottati in misura diversa dagli intervalli del DPR 158/1999, della facoltà derogatoria di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 4 dell'art. 20 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stanziata nel capitolo di spesa nel Bilancio di previsione. Esercizio Finanziario 2026.
- 7) di dare atto e confermare quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22/04/2026 con la quale sono state confermate le agevolazioni per le utenze domestiche con riferimento all'ISEE di cui all'art. 20 del vigente Regolamento TARI, applicate nell'anno d'imposta 2025 e stabilite le seguenti scadenze di pagamento relative all'acconto e al saldo TARI 2026:

ACCONTO

- prima rata: 30/06/2026;
- seconda rata: 31/07/2026;
- terza rata: 30/09/2026;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2026.

SALDO

- rata unica: 15/12/2026

- 8) di dare atto che la medesima delibera appena citata ha previsto per l'addebito della TARI 2026 una doppia emissione costituita da un acconto pari al 60% del totale annuale, calcolato con le tariffe in vigore nel 2025, e un saldo di importo pari al restante 40% calcolato con le tariffe approvate per l'anno 2026;
- 9) di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario citato in premessa, tra utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri indicati nella nota tecnica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B) distribuendo il carico secondo le percentuali in essa indicate, , con spostamento di € 90.439,69 dalla parte variabile alla parte fissa delle utenze non domestiche a compensazione del minor gettito conseguente alle esclusioni ex D.Lgs. 116/2020.
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Dato atto che le operazioni di voto sono effettuate mediante sistema elettronico di votazione, che registra digitalmente l'identità del consigliere votante, l'espressione del voto e l'esito complessivo della votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta mediante il sistema elettronico di rilevazione del voto. La votazione si svolge con acquisizione digitale delle espressioni di voto dei consiglieri presenti. Al termine delle operazioni, il sistema elabora automaticamente l'esito della votazione, che viene verificato dal Vicesegretario Generale e dal Presidente e proclamato sempre dal Presidente come segue:

Proceduto a votazione con:

- n. 15 voti favorevoli –
- n. 0 voti contrari -
- n. 0 astenuti -

su n. 15 presenti e n. 15 votanti –acquisiti mediante sistema elettronico di votazione, che registra digitalmente l'identità del consigliere votante, l'espressione del voto e l'esito complessivo della votazione; l'esito delle operazioni di voto è proclamato verbalmente del Presidente del Consiglio.

DELIBERA

di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere con il calcolo del saldo TARI 2026.

Efficacia

La deliberazione è immediatamente eseguibile

Pubblicazioni e comunicazioni

La deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune; data/oggetto/numero della stessa saranno pubblicati in "Amministrazione Trasparente-Sezione Provvedimenti – Provvedimenti degli organi politici", ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Ricorso

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Alessio Caroni

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Ruggiero Giuseppina

Documento firmato digitalmente